

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE) E REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA**

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alle «calzature»

1. Origine delle pelli, del cotone, del legno e del sughero nonché delle fibre artificiali di cellulosa
2. Riduzione del consumo idrico e restrizioni per la concia delle pelli
3. Emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma
4. Composti organici volatili (COV)
5. Sostanze pericolose nel prodotto e nei componenti della calzatura
6. Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL)
7. Parametri che contribuiscono alla durata
8. Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro
9. Imballaggio
10. Informazioni da riportare sulla confezione

Valutazione e verifica: Per ciascun criterio sono indicati i requisiti dettagliati per la valutazione e la verifica.

Se il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi possono essere stilati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, a seconda del caso.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti o visite in loco.

Il prodotto finito è un paio di calzature. I requisiti si basano sulla misura delle calzature: 42 punti francesi per le calzature da uomo, 38 punti francesi per le calzature da donna, 40 punti francesi per le calzature unisex, 32 punti francesi per le calzature da bambini (o la misura più grande in caso di misure inferiori a 32 punti francesi), e 26 punti francesi per le calzature da bambini di età inferiore a tre anni.

Salvo indicazione diversa, i criteri si applicano al prodotto finito composto da tomaia e soles esterne fatte di articoli e materiali omogenei che formano il prodotto finale.

Il richiedente allega la distinta dei materiali relativi al prodotto, in cui si elencano tutti gli articoli e i materiali omogenei usati. Il peso di ogni materiale costitutivo è espresso in grammi e in percentuale delle tomaie e delle soles esterne. Deve essere dichiarato il peso totale dell'unità di prodotto finito.

Il criterio 6 fa riferimento a un elenco di sostanze con restrizioni d'uso che figura nell'appendice. L'elenco presenta l'ambito di applicazione delle restrizioni e i rispettivi metodi di verifica.

Criterio 1 — Origine delle pelli, del cotone, del legno, del sughero, delle fibre artificiali di cellulosa e delle plastiche

1.1 *Requisiti relativi alle pelli*

Le pelli gregge destinate a essere usate in un prodotto finito sono soggette alle restrizioni di cui ai criteri 1.1. a) e 1.1. b).

1.1 a) Pelli

Il criterio 1.1. a) si applica quando il contenuto di cuoio della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Ai fini della produzione di cuoio destinato all'uso nel prodotto finito è consentito solo l'uso di pelli gregge ottenute da animali allevati per la produzione di carne e latte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del produttore di cuoio o del fornitore delle pelli. La dichiarazione attesta che l'impresa produttrice di cuoio esegue controlli per verificare la conformità delle materie prime usate e che le pelli gregge destinate a essere usate nel prodotto finito provengono da animali allevati per la produzione di carne o latte.

1.1 b) Pelli gregge vietate

Nel prodotto finito non è ammesso l'uso di pelli gregge provenienti da animali estinti, estinti in ambiente selvatico, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabili, quasi minacciati, secondo le categorie stabilite dalla lista rossa delle specie animali minacciate redatta dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ⁽¹⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del produttore o del fornitore di cuoio. La dichiarazione identifica l'animale di origine e attesta che le pelli gregge destinate a essere usate in un prodotto finito non provengono da specie estinte, estinte in ambiente selvatico, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabili, quasi minacciate, secondo la classificazione IUCN.

1.2 *Cotone e altre fibre di cellulosa naturali*

Il criterio 1.2 si applica quando il contenuto di cotone della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Il cotone contenente almeno il 70,0 % peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 1.2.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclate hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 1.2 a)) o di cotone coltivato secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata (IPM, Integrated Pest Management) (cfr. criterio 1.2 b)).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione ⁽²⁾ sono ritenuti conformi al criterio 1.2.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

L'eventuale contenuto riciclato deve essere tracciabile a ritroso fino alla rilavorazione delle materie prime. La tracciabilità deve essere verificata attraverso la certificazione della catena di custodia eseguita da organismi indipendenti, o attraverso la documentazione trasmessa dai fornitori e dai trasformatori delle materie prime.

⁽¹⁾ <http://www.iucnredlist.org/>.

⁽²⁾ Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

1.2 a) Norme relative alla produzione biologica

Fatta eccezione per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, almeno il 10 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usato nel prodotto è coltivato conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

Almeno il 95 % p/p delle fibre di cotone non riciclate usate nelle calzature per bambini di età inferiore a tre anni è biologico.

Se il cotone biologico deve essere mescolato a cotone convenzionale o IPM, tale cotone deve essere di varietà non geneticamente modificate.

Sono ammesse le dichiarazioni relative al contenuto biologico solo se questo è almeno pari al 95 %.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativa al contenuto biologico corroborata da prove certificate da un organismo di controllo indipendente come prodotte conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è effettuata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto di cotone biologico minimo in base al volume annuale di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti e per ogni linea di produzione. Si presentano le registrazioni delle operazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone convenzionale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

1.2 b) Produzione di cotone secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata (IPM) e restrizioni sui pesticidi

Fatta eccezione per le calzature destinate ai bambini di età inferiore a tre anni, almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato è coltivato secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management — ICM) che inglobano i principi IPM.

Almeno il 60 % delle fibre di cotone non riciclato usate nelle calzature per bambini di età inferiore a tre anni è coltivato secondo i principi IPM.

Il cotone IPM destinato all'uso nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 1.2 b), corroborata da prove che dimostrino che almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato contenuto nel prodotto, o il 60 % peso/peso per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM o ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze di cui al criterio 1.2 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

1.3 *Legno e sughero sostenibili*

Il criterio 1.3 si applica quando il contenuto di legno o di sughero della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Tutto il legno e il sughero hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.

Tutto il legno e il sughero vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile e catena di custodia, rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno o del sughero, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o materiale riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da un certificato valido di catena di custodia, per tutto il materiale di legno e di sughero usato nel prodotto o nella linea di produzione, rilasciato da un organismo indipendente che dimostri che almeno il 70 % del legno e del sughero proviene da foreste o zone gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, ciò deve essere dimostrato allegando ulteriori prove.

Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30 % ed è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

1.4 *Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal e lyocell)*

Il criterio 1.4 si applica quando il contenuto di fibre artificiali di cellulosa della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Le fibre artificiali di cellulosa contenenti il 70,0 % peso/peso o più di materiale riciclato sono esonerate dal requisito del criterio 1.4.

Almeno il 25,0 % delle fibre di pasta non riciclate è prodotto a partire da legno proveniente da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile definiti dalla FAO. La quota rimanente delle fibre di pasta non riciclate è composta da pasta ricavata da colture e foreste gestite in modo legale.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 1.4.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE. Altrimenti, il richiedente ottiene dal o dai produttori delle fibre certificati validi di catena di controllo, rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che le fibre di legno provengono da colture gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti lecite. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente.

Il produttore della fibra è tenuto a dimostrare il rispetto delle procedure di diligenza specificate nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al fine di garantire che il legno sia di provenienza lecita. Si accettano le autorizzazioni valide EU FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) o UN CITES (convenzione dell'ONU sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione) e/o la certificazione indipendente come prove di provenienza lecita.

L'eventuale contenuto riciclato deve essere tracciabile a ritroso fino alla rilavorazione delle materie prime. La tracciabilità deve essere verificata attraverso la certificazione della catena di controllo eseguita da organismi indipendenti o attraverso la documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori delle materie prime.

1.5. *Plastiche*

Non è ammesso l'uso di PVC in nessuna parte del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

criterio 2 — Riduzione del consumo idrico e restrizione alla concia delle pelli

Le pelli gregge destinate a essere usate nel prodotto finito sono tenute al rispetto del limite relativo al consumo idrico durante il processo di concia, come specificato al criterio 2.1.

Il cuoio usato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a tre anni è soggetto alla restrizione relativa alla concia al cromo, come specificato al criterio 2.2.

2.1 *Consumo idrico*

Il criterio si applica quando il contenuto di cuoio della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati alla tabella 1.

Tabella 1

Consumo idrico massimo consentito nei processi di concia

Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t
Concia vegetale	35 m ³ /t
Pelli di maiale	80 m ³ /t
Pelli di pecora	180 l/pelle

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità dell'impresa fornitrice o produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.

Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m³) corrispondente al quantitativo di cuoio semilavorato prodotto espresso in tonnellate (t) o, nel caso di pelli di pecora, in numero di pelli, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

2.2 *Restrizione alla concia delle pelli*

Per quanto riguarda le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, le pelli gregge destinate a essere usate nelle fodere e nei sottopiedi, quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, sono lavorate con una tecnologia di concia senza cromo.

Valutazione e verifica: per quanto riguarda le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore o dal fornitore di cuoio, come opportuno, attestante che il cuoio usato nelle parti interne della calzatura (fodera e/o sottopiede) è conciato senza cromo. La dichiarazione indica l'agente di concia usato nella lavorazione delle pelli gregge.

Critério 3 — Emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma

I materiali tessili, il cuoio e la gomma destinati a essere usati nel prodotto finito sono soggetti al limite delle emissioni in acqua.

Il criterio si applica quando il contenuto di cuoio, di materiali tessili o di gomma, come opportuno, nella tomaia o nella suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

3.1 *Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio*

Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200,0 mg/l.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.2 *Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue generate dai processi di finissaggio dei tessili*

Il valore COD negli scarichi di acque reflue provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non può superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati.

I processi di finissaggio comprendono l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione dei materiali tessili. Tale requisito si applica ai processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto comunale di trattamento che riceve le acque reflue dagli impianti in cui avvengono tali processi.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 3.2.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

In caso contrario il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.3 Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue generate dalla lavorazione della gomma naturale e sintetica

Il valore COD nelle acque reflue generate dalla lavorazione della gomma naturale o sintetica, seconda del caso, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 150,0 mg/l. Tale requisito si applica ai processi a umido per la produzione di gomma.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.4 Cromo nelle acque reflue di concia dopo trattamento

La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può superare 1,0 mg/l, come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione ⁽¹⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da una relazione di prova a norma di uno dei seguenti metodi di prova: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 10 e inoltre alla BAT 11 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.

Criterio 4 — Composti organici volatili (COV)

Salvo indicazione diversa, l'utilizzo totale di COV nella produzione finale di calzature non può superare, in media, 18,0 g COV/paio.

Riguardo alle calzature classificate come dispositivi di protezione individuale ai sensi della direttiva 89/686/CEE, l'uso totale di COV durante la produzione finale delle calzature non può superare, in media, 20,0 g COV/paio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da un calcolo dell'uso totale di COV durante la produzione finale delle calzature conformemente alla norma EN 14602. Il calcolo è corroborato dai risultati delle prove e da documentazione (registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi, prodotti di finissaggio, nonché della produzione delle calzature), come opportuno.

Se del caso, si allega una copia del certificato emesso da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la classificazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUL 45 del 16.2.2013, pag. 13).

Criterion 5 — Sostanze pericolose nella calzatura e nei suoi componenti

Si sottopone alle restrizioni indicate nei criteri 5.1 e 5.2 la presenza nel prodotto finito, e in qualsiasi suo articolo o materiale omogeneo, di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in quanto sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), o di sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 2.

Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 2 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.

Il criterio non si applica a sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di lavorazione (per esempio, cessano di essere biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche), di sorta che il pericolo individuato non sussiste più. Tra queste si includono le reazioni chimiche in cui le sostanze sono modificate, come la polimerizzazione nella quale i monomeri o gli additivi si legano in modo covalente.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 5.

Tabella 2

Classificazione di pericolo con restrizioni

Pericoli del gruppo 1 — Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

- sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ⁽¹⁾
- Cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 — Pericoli CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

- Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
- Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410
- Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330,
- Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304
- Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372
- Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — Pericoli CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

- Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413
- Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070
- Categoria 2 STOT (*): H371, H373

⁽¹⁾ ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

^(*) STOT = tossicità specifica per organi bersaglio

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 136 del 29.5.2007, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

5.1 *Restrizione delle sostanze estremamente preoccupanti*

Il prodotto finito e un suo qualsiasi articolo e materiale omogeneo non contengono sostanze identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e incluse nell'elenco delle sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,10 % peso/peso.

Non si concedono deroghe alle sostanze SVHC che figurano nell'elenco delle sostanze candidate se presenti nel prodotto finito, né a qualsiasi articolo o materiale omogeneo che costituisce parte di tale prodotto, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Il controllo è eseguito in base all'identificazione della presenza potenziale di tali sostanze nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata se opportuno, da dichiarazioni del fornitore dei materiali relativamente all'assenza delle sostanze di cui sopra in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso) per il prodotto finito e gli articoli o i materiali omogenei o che costituiscono parte di tale prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA ⁽¹⁾.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

5.2 *Restrizione basata sulle sostanze e le miscele classificate CLP*

Fatta eccezione per le fodere e i sottopiedi, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, il criterio si applica se il contenuto di qualsiasi articolo o materiale omogeneo nelle tomaie o nella suola esterna è superiore al 3,0 % (peso/peso) del singolo componente. Per quanto riguarda le fodere e i sottopiedi, qualsiasi articolo o materiale omogeneo usato a questo fine è soggetto alle restrizioni specificate nel paragrafo seguente.

Le sostanze e le miscele che rientrano nei gruppi di cui alla tabella 3 e che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo CLP della tabella 2 non sono presenti negli articoli o nei materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Tabella 3

Gruppi di sostanze e miscele cui si applica il criterio 5.2

-
- Principi attivi dei biocidi
 - Coloranti (compresi inchiostri, pigmenti e vernici)
 - Vettori ausiliari, agenti livellanti, agenti schiumogeni e agenti disperdenti, tensioattivi
 - Ingrassanti
 - Solventi
 - Addensanti, leganti, stabilizzanti e plastificanti di stampa
 - Ritardanti di fiamma
 - Agenti per la reticolazione, adesivi
 - Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia
-

L'uso di alcune sostanze e miscele di cui alla tabella 3 è esonerato dai requisiti del criterio 5.2 subordinatamente alle condizioni specificate alla tabella 4.

⁽¹⁾ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>

Condizioni di deroga applicabili all'uso di sostanze e miscele funzionali

Sostanze e miscele	Ambito di applicazione della deroga	Condizioni di deroga	Applicabilità alle calzature
Nichel	H317, H351, H372	Il nichel è ammesso solo nell'acciaio inossidabile. Il tasso di rilascio di nichel proveniente dall'acciaio inossidabile è inferiore o uguale a 0,5 µg/cm ² /settimana come specificato al criterio 6 (elenco RSL).	Puntali di metallo e accessori per calzature
Coloranti per tintura e stampa non pigmentata	H301, H311, H331, H317	Formule coloranti senza polveri o dosaggio ed erogazione automatici dei coloranti usati nelle tintorie e nelle stamperie per ridurre al minimo l'esposizione del personale.	Coloranti
Coloranti per tintura e stampa non pigmentata	H411, H412, H413	I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: 1) uso di coloranti ad alta affinità, 2) realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0 %, 3) uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica, 4) adozione di procedure operative standard per il processo di tintura, 5) ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue. Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.	Coloranti
Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia	H413	Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono sostanze facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici.	Idrorepellenza

Ausiliari residui presenti in qualsiasi articolo o materiale omogeneo che costituisce parte del prodotto finito

Gli ausiliari comprendono: vettori, agenti livellanti, agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti, leganti	H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,	Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard. Le sostanze classificate H311, H331, H317 (1B) non possono essere presenti in qualsiasi materiale o articolo omogeneo che costituisce parte del prodotto finito in concentrazioni superiori all'1,0 % peso/peso.	Ausiliari
--	--	--	-----------

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 5.2 corroborata, se del caso, da dichiarazioni rilasciate dal fornitore dei materiali. La dichiarazione è corroborata da un elenco delle sostanze e/o delle sostanze contenute nelle miscele di cui alla tabella 3 presenti negli articoli o nei materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito, congiuntamente alle informazioni circa la loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

- il numero CAS, CE o di elenco della sostanza (se disponibile per le miscele),
- la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela,
- le classi di pericolo CLP armonizzate,
- le voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH se non è disponibile una classificazione armonizzata ⁽¹⁾,
- le classificazioni delle miscele conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Per quanto riguarda le iscrizioni autoclassificate nella banca dati delle sostanze registrate nell'ambito del regolamento REACH, sono da considerare prioritarie quelle provenienti dalle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH, o se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del regolamento REACH, si comunicano i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sufficienti a dimostrare autoclassificazioni concludenti a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di dati carenti o inconcludenti le autoclassificazioni sono verificate, con accettazione delle seguenti fonti:

- studi tossicologici e valutazioni di pericolo a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA ⁽²⁾, organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi,
- una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006,
- un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati dai risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi riconosciuti dall'ECHA,
- un attestato, se del caso basato sul parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di pericolo a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o del sistema di classificazione dei pericoli CLP.

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze o miscele possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

Per le sostanze e le miscele di cui alla tabella 4 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Criterio 6 — Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL)

Il criterio si applica quando qualsiasi articolo o materiale omogeneo della tomaia o della suola esterna è superiore al 3,0 % peso/peso del singolo componente.

⁽¹⁾ ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH, <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>

⁽²⁾ ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, <http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>

Il prodotto finito, gli articoli o i materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito o le formule di produzione usate, se del caso, non contengono le sostanze di cui all'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL). L'applicabilità, l'ambito di applicazione della restrizione, le prescrizioni in materia di verifica e di prova sono indicate nell'RSL per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze. L'elenco RSL figura nell'appendice della presente decisione.

Tale elenco è comunicato dal richiedente a tutti i suoi fornitori di materiali o di articoli che saranno usati come componenti del prodotto per il quale si chiede il marchio Ecolabel UE.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.

Valutazione e verifica: il richiedente e il suo fornitore di materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità con l'elenco RSL corroborata dalle prove applicabili alle sostanze e alle miscele impiegate per fabbricare il prodotto finito o i relativi materiali. Si presenta la verifica per ogni requisito applicabile indicato nell'elenco RSL, sotto forma di:

- dichiarazioni rilasciate dai responsabili delle rispettive fasi produttive,
- dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche, oppure
- risultati delle prove analitiche di laboratorio su campioni del prodotto finito.

Se necessario, le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma delle indicazioni di cui alle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza). Le schede di dati di sicurezza incomplete richiederanno la presentazione di dichiarazioni supplementari da parte dei fornitori di sostanze chimiche.

Se sono richieste analisi di laboratorio del prodotto finito, esse sono svolte per specifiche linee di prodotto e a campionamento casuale. Se specificato, durante il periodo di validità della licenza si effettuano tali analisi con cadenza annuale per dimostrare la continua conformità con il criterio RSL, i cui risultati sono quindi comunicati al pertinente organismo competente.

I dati di prova ottenuti ai fini di conformità con gli elenchi RSL del settore e altri sistemi di certificazione per le calzature sono accettati se i metodi di prova sono equivalenti.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Criterio 7 — Parametri che contribuiscono alla durata

Le calzature da lavoro e le calzature di sicurezza devono recare il marchio CE e soddisfare i requisiti di durata a norma della direttiva 89/686/CEE. Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella 5.

Tabella 5

Parametri di durata

Parametro/metodo di prova normale	Calzature sportive generiche	Calzature per la scuola	Calzature casual	Calzature da uomo da città	Calzature resistenti al freddo	Calzature da donna da città	Calzature moda	Calzature per bambini	Calzature da interni	
Resistenza della tomaia alla flessione: (kc senza danneggiamenti visibili) EN 13512	asciutta = 100 bagnata = 20	asciutta = 100 bagnata = 20	asciutta = 80 bagnata = 20	asciutta = 80 bagnata = 20	asciutta = 100 bagnata = 20 - 20° = 30	asciutta = 50 bagnata = 10	asciutta = 15	asciutta = 15	asciutta = 15	
Resistenza della tomaia alla lacerazione (forza media di lacerazione, N)/EN 13571	Cuio Altri materiali	≥ 80 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 40 ≥ 40	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 ≥ 30	
Resistenza della suola esterna alla flessione: EN 17707	Accentuazione del taglio (mm) Nsc = nessuna crepa spontanea	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc a - 10 °C	≤ 4 Nsc			
Resistenza della suola esterna all'abrasione/ EN 12770	D ≥ 0,9 g/cm ³ (mm ³) D < 0,9 g/cm ³ (mg)	≤ 200 ≤ 150	≤ 200 ≤ 150	≤ 250 ≤ 170	≤ 350 ≤ 200	≤ 200 ≤ 150	≤ 400 ≤ 250		≤ 450 ≤ 300	
Distacco tomaia/suola: (N/mm)/ EN 17708		≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 3,0	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,0	≥ 2,5	≥ 3,0	
Resistenza della suola esterna alla lacerazione (forza media, N/mm)/EN 12771	D ≥ 0,9 g/cm ³ D < 0,9 g/cm ³	8 6	8 6	8 6	6 4	8 6	6 4	5 4	6 5	
Solidità del colore all'interno della calzatura (fodera o superficie interna della tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità/EN ISO 17700		≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3		≥ 2/3	
Cicli di abrasione delle fodere e dei sottopiedi/EN 17704		> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 6 400 bagnato	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 6 400 bagnato	> 25 600 asciutto > 3 200 bagnato	≥ 25 600 asciutto ≥ 12 800 bagnato	> 8 400 asciutto > 1 600 bagnato

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da relazioni di prova come specificato alla tabella 5.

Se del caso, si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la classificazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale.

Criterio 8 — Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda gli aspetti lavorativi

I requisiti di questo criterio sono applicabili al sito di assemblaggio finale della calzatura.

Tenuto conto della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro del Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che i principi applicabili inclusi nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e le disposizioni supplementari in appresso sono stati rispettati presso il sito di assemblaggio finale del prodotto.

Convenzioni fondamentali dell'OIL:

- i) Lavoro minorile
 - Convenzione concernente l'età minima, 1973 (n. 138)
 - Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
- ii) Lavoro forzato ed obbligatorio
 - Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, 1930 (n. 29) e protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato
 - Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
- iii) Libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva
 - Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)
 - Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)
- iv) Discriminazione
 - Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)
 - Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111)

Disposizioni supplementari
- v) Orario di lavoro
 - Convenzione OIL sull'orario di lavoro (industria), 1919 (n. 1)
- vi) Retribuzione
 - Convenzione OIL sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)
 - Salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti per una settimana lavorativa normale soddisfino sempre almeno le norme minime del settore, siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base del personale e forniscano un certo reddito discrezionale. L'attuazione è verificata in riferimento agli orientamenti SA8000 ⁽¹⁾ sulle retribuzioni.
- vii) Salute e sicurezza
 - Convenzione OIL in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, 1981 (n. 170)
 - Convenzione OIL per la sicurezza e l'igiene del lavoro, 1990 (n. 155)

Ove la libertà sindacale e il diritto alla contrattazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l'impresa riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui tenere un dialogo in merito alle questioni afferenti il posto di lavoro.

⁽¹⁾ Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, <http://www.sa-intl.org>.

Il processo di audit comprende consultazioni con parti interessate esterne nelle zone circostanti i siti, compresi i sindacati, le associazioni locali, le ONG e gli esperti del lavoro. Il richiedente pubblica in linea i risultati aggregati e gli esiti fondamentali dell'audit per dimostrare ai consumatori interessati le prestazioni dei propri fornitori.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e le copie dei certificati di conformità nonché le relazioni di audit per ciascuno stabilimento di assemblaggio finale del prodotto per il modello per il quale chiede il marchio Ecolabel UE.

L'audit indipendente è svolto da ispettori privati qualificati per valutare la conformità della catena di approvvigionamento del settore calzaturiero alle norme sociali o ai codici di condotta, oppure, nei paesi in cui è stata ratificata la convenzione dell'OIL sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), la supervisione dell'OIL indica che il sistema nazionale di ispezione del lavoro è efficace ⁽¹⁾ e in cui l'ambito di applicazione dei sistemi di ispezione riguarda i settori suelencati, da ispettori del lavoro nominati da un'autorità nazionale.

Si accettano i certificati rilasciati non oltre 12 mesi prima della domanda da regimi o processi che accertino la conformità ai principi applicabili delle convenzioni dell'OIL elencate, congiuntamente alle disposizioni supplementari sull'orario di lavoro, la retribuzione nonché la salute e la sicurezza.

Critério 9 — Imballaggio

Sono soggetti al presente criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

9.1 *Cartone e carta*

Il cartone e la carta utilizzati nell'imballaggio finale delle calzature sono costituiti al 100 % da materiale riciclato.

9.2 *Plastica*

La plastica utilizzata per l'imballaggio finale delle calzature è costituita per almeno l'80 % da materiale riciclato.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di imballaggi, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità nella quale si specifica la composizione del materiale dell'imballaggio e la proporzione di materiali riciclati e vergini.

Critério 10 — Informazioni da riportare sull'imballaggio

10.1 *Istruzioni per gli utilizzatori*

Il prodotto è accompagnato dalle seguenti informazioni:

- istruzioni per la pulizia a la cura di ciascun prodotto
- la dicitura «Ripara le calzature invece di buttarle via: è meno dannoso per l'ambiente.»
- «Smaltire le calzature presso l'apposito punto di raccolta locale.»

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un campione dell'imballaggio o la proposta grafica dell'imballaggio sul quale figurano le istruzioni per l'utilizzatore fornite con il prodotto.

10.2 *Informazioni da apporre sull'Ecolabel UE*

Se si usa l'etichetta facoltativa con casella di testo, essa presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

- i) materie prime di origine naturale gestite in modo sostenibile (se si applica il criterio 1);
- ii) inquinamento ridotto nei processi produttivi;
- iii) uso minimo di sostanze pericolose;
- iv) testato per durare;
- v) xx % cotone biologico [dichiarazione consentita solo se oltre il 95 % di tutto il cotone è biologico, conformemente al criterio 1.2 a)]

⁽¹⁾ Cfr. ILO NORMLEX (<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en>) e orientamenti.

⁽²⁾ Direttiva 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Il documento «EU Ecolabel logo guidelines» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o la proposta grafica ove si mostra la posizione del marchio Ecolabel UE.
